



ANCI-CONAI formazione 2025

Normativa e regolazione ARERA

Lucca, 12 maggio 2025

ALBERTO BELLINI

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Sommario

- 1) Quadro giuridico nazionale ed europeo sui rifiuti
- 2) Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A

Sommario

- 1) Quadro giuridico nazionale ed europeo sui rifiuti
- 2) Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A

La disciplina del finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è una regolamentazione multilivello.

La disciplina italiana sul finanziamento del servizio rifiuti si articola su due livelli:

- il **livello centrale**, con fonti di natura legislativa (art. 1, commi 640-691, legge 147/2013), regolamentare governativa (DPR 158/99 e DM 20 aprile 2017) e regolatoria (Delibera ARERA 363/2021).
- il **livello locale** con i regolamenti comunali o d'ambito (art. 52 D.lgs. 446/1997).



Nel rispetto della riserva di legge statale in materia di «prestazioni patrimoniali imposte» (art. 23 Cost.) e delle altre regole poste dalle varie fonti di livello nazionale, spetta dunque ai comuni – singoli e/o associati nell'Ente di governo - disciplinare il prelievo sui rifiuti sul proprio territorio stabilendo sia la sua **natura giuridica** (entrata tributaria ovvero entrata patrimoniale) ed il suo carattere presuntivo (TARI presuntiva) o puntuale (tributo puntuale o tariffa corrispettiva).

Funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

Le autorità indipendenti: la funzione..

Le autorità amministrative indipendenti rappresentano un'evoluzione delle tradizionali forme dell'azione amministrativa e recepiscono l'esigenza di sottrarre dall'indirizzo politico del governo la disciplina di determinati settori «sensibili» (collegati a valori costituzionali di rango primario: es. concorrenza, privacy, servizi pubblici) e connotati da un alto grado di competenza tecnica.

..la natura giuridica

Dopo qualche perplessità iniziale, la dottrina è oggi unanime nel riconoscere la natura amministrativa delle Autorità Indipendenti.

Concorde e consolidata anche la posizione della giurisprudenza, sia amministrativa (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29.05.2008 n. 2548) che civile (Cassazione, sez. I, sentenza 30.06.2001, n.8889):



«le autorità indipendenti hanno natura amministrativa, non sussistendo nel nostro ordinamento un tertium genus tra amministrazione e giurisdizione».

(segue) funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

..i poteri

Le autorità indipendenti, in quanto riconducibili all'apparato amministrativo dello Stato, sono sottoposte alla legge e operano nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le PA), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni non sono soggette alla direzione politica del governo.

Pur classificate come organismi formalmente amministrativi, le autorità indipendenti sembrano derogare al principio della separazione dei poteri essendo dotate di funzioni di varia natura



potere regolatorio: consiste nel potere di predeterminare regole di condotta destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti che operano nel mercato di volta in volta regolato (es. definizione della metodologia tariffaria)

potere di aggiudicazione: consiste nell'applicazione al caso singolo – in forme c.d. «para-giurisdizionali» (e cioè senza una vera e propria ponderazione tra interessi pubblici e interessi privati) – delle norme che regolano un certo settore economico in cui opera l'impresa con l'adozione dei relativi provvedimenti (es. approvazione dei pef, o predisposizioni tariffarie nella terminologia dell'Autorità)

potere sanzionatorio: possibilità di irrogare sanzioni amministrative in presenza di condotte tipizzate non conformi alle norme che regolano il settore di riferimento (es. sanzioni per inerzia nella predisposizione dei pef).

L'Autorità di regolazione nazionale del ciclo dei rifiuti urbani (ARERA) e l'obiettivo specifico della nuova regolazione del servizio

Art. 1, co. 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea



Una regolazione omogenea e universale del servizio sul territorio nazionale, con adeguati livelli di qualità, efficienza ed economicità a tutela degli utenti e dell'ambiente.

Il fondamento della regolazione tariffaria: principio full cost recovery

Il principio del **full cost recovery** esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai costi sostenuti dal gestore: le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i costi riconoscibili in tariffa devono essere:

- **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative.
- **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di **validazione**.

VALIDAZIONE: verifica della **completezza, coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

I costi ammissibili sono di tre tipologie: 1. **costi operativi**, 2. **costi di capitale** e 3. **costi di conguaglio** (riferiti ad annualità pregresse).

Perimetro del servizio: costi ammissibili (1/2)

L'ambito di applicazione del MTR-2 è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono



Nel documento di pagamento che perviene al cittadino deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

Perimetro del servizio: costi ammissibili (2/2)


la [Legge 17 maggio 2022, n.60](#) recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare” detta «[Salva-Mare](#)», entra in vigore il **25 giugno 2022**.

I rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti diventano rifiuti urbani

La Legge Salva-Mare introduce due importanti definizioni:

- ✔ “**Rifiuti accidentalmente pescati**” definiti come “*i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo*”;
- ✔ “**Rifiuti volontariamente raccolti**” ossia i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Entrambi i rifiuti sono classificati come **urbani**, infatti nella definizione di cui all'art. **183, c.1 lettera b-ter** (definizione di rifiuti urbani) sono ora ricompresi anche “*i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune*”.



Sommario

- 1) Quadro giuridico nazionale ed europeo sui rifiuti
- 2) Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A

La regolazione tariffaria: gli attori, la documentazione

GLI ATTORI: gestore/i, Ente territorialmente competente e Autorità ([art. 7 deliberazione 363/2021](#))



LA DOCUMENTAZIONE ([determina DRIF 2/2021](#)):

1. tool di calcolo (comprensivo del foglio PEF): allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (per soggetti privati) e allegato 4 (per comuni)

NB. l'utilizzo del tool e dei modelli di relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità è OBBLIGATORIO


La regolazione tariffaria: il procedimento


IL PROCEDIMENTO

1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la verità dei dati e delle informazioni utilizzati
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la completezza, congruità e coerenza dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2, determina i parametri necessari al completamento del PEF, verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.
3. ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
 - A. In caso di esito (pienamente) positivo  APPROVA
 - B. In caso di esito non pienamente positivo  DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)

ARERA e la regolazione dei rifiuti

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95



 Aspetti della regolazione particolarmente impattanti sul bando rifiuti e viceversa



Con la linea tratteggiata si fa riferimento ai provvedimenti non ancora adottati

Con la linea tratteggiata si fa riferimento ai provvedimenti non ancora adottati




Le entrate riconoscibili secondo MTR-2

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{sc,a} + RC_{tot,TV,a}$$

costo raccolta e trasporto RUR costo trattamento e recupero
 costo trattamento e smaltimento costo raccolta dei rifiuti differenziati
 Sharing sui proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti Sharing ricavi derivanti da corrispettivi sistemi collettivi di compliance
 componente a congruaggio relativa ai costi variabili

Le tre componenti di natura previsionale



Costi a copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità del d.lgs. 116/2020 (qualificazione rifiuti urbani e facoltà UND di non avvalersi del servizio pubblico)

costi per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità (se non già compresi nel previgente contratto di servizio)

Costi operativi incentivanti per favorire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{tot,TF,a}$$

costi comuni
 costo spazzamento e lavaggio costo d'uso del capitale
 componente a congruaggio relativa ai costi fissi

Il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie (2024-2025)

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \text{ --- LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE}$$

dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Tasso di inflazione programmata (2,7%)

Coefficiente per il miglioramento della qualità


Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale

Coefficiente di recupero di produttività (0,1%÷0,5%)

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ 48% $QL_a = 0$	Schema II Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ 6% $QL_a = 0$
	Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ 26% $QL_a \leq 4\%$	Schema IV Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ 20% $QL_a \leq 4\%$


Due ulteriori parametri:

- $C116_a$ per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$
- CRI_a che intercetta i maggiori oneri sostenuti **riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%**, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula



Lo sharing: strumento (rafforzato rispetto a MTR-1) di incentivazione economica per il perseguimento dei target ambientali

- b** è il fattore di *sharing* dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e viene valorizzato dall'ETC in funzione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei
- b (1+ ω_a)** è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance valorizzato dall'ETC sulla base di valutazione in merito:
 - ❑ al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi comunitari;
 - ❑ al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero



I ricavi ed i costi nell'aggiornamento del Mtr-2

I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$AR_{SC_si,a}^{AGG}$



$AR_{SC_si,a}$

+

$AR_{si,a}$

↓
Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

↓
Ricavi realizzati dalla vendita degli imballaggi al di fuori dei sistemi di *compliance*

Ricavi dalla vendita degli imballaggi

$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$



$CRD_{SC_si,a}$

+

$CC_{SC_si,a}$

+

$CK_{SC_si,a}$

↓
Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi


↓
Quota dei costi operativi comuni attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

↓
Quota dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Costi della raccolta differenziata degli imballaggi

Ricavi realizzati attraverso i sistemi di compliance

I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai 700 milioni di euro e sono basati sui maggiori oneri cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani



**Totale costo lordo gestione
rifiuti Urbani Italia 10,5 mld €**

AR_{sc},si,a

Ricavi realizzati dal
conferimento degli
imballaggi ai sistemi di
compliance

* I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio

Aggiornamento MTR-2 indicatore H_a

Monitoraggio del progressivo miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata tramite l'introduzione dell'indicatore H_a

$$H_a = \frac{AR_{SC_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC_si,a}^{AGG}}$$

.....→ Ricavi riconosciuti ai rifiuti da imballaggio
.....→ Costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

→ In esito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} , sono determinati gli obiettivi annuali sulla base del posizionamento in una delle classi

→ A partire dall'annualità **2026**, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati nel 2024 e 2025, sarà valorizzata una **componente incentivante di costo operativo, finalizzata a promuovere la valorizzazione dei materiali derivanti dai rifiuti urbani**, determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento

Verso MTR-3 – Qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani

Delibera 28 gennaio 2025 23/2025/R/rif : Avvio di procedimento per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif

differire al 2026 l'acquisizione sistematizzata dei dati sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani riferiti all'anno solare 2024, di cui all'articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF.

Verso MTR-3 – Raccolta dati qualità servizio: 3/02/2025-31/03/2025

A partire dal 3 febbraio 2025 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all'anno 2024, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all'Autorità, previsti dall'articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2024 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L'invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l'apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2025. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.

La piattaforma telematica per l'edizione 2024 prevede l'invio da parte del Gestore dei dati attraverso la compilazione, per ciascun ambito tariffario in cui opera, delle seguenti maschere web, contenenti:


- “Dichiarazione Schema Regolatorio”: lo schema regolatorio adottato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi);
- “Compilazione Raccolta Dati”: il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2024, nonché i dati registrati – ove previsti – relativi agli indicatori di qualità;
- “Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”: l'ottemperanza agli obblighi di servizio, esclusivamente mediante apposito modello scaricabile dalla piattaforma (Relazione in formato excel, non modificabile); a tal proposito, si evidenzia che tale maschera sostituisce la sezione precedentemente denominata “Dichiarazione di veridicità e Relazione”.

CAM e qualità della raccolta differenziata

	LIVELLI MASSIMI CAM	1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA	4° FASCIA	5° FASCIA
Carta congiunta	3%	FE ≤ 3% (96,26%)	3% < FE ≤ 6% (2,30%)	6% < FE ≤ 10% (0,21%)	FE > 10% (1,22%)	
Carta selettiva	2%	FE < 1,5% (98,84%)	1,5% < FE ≤ 4% (0,88%)	4% < FE ≤ 10% (0%)	FE > 10% (0,28%)	
Plastica mono	15%	FE < 20% (96,84%)				
Plastica multi-leggero	25%	FE < 22% (97%)				
Vetro	3% (mono) 6% (multi-L) 15% (multi-P)	FE ≤ 1% (6,30%)	FE ≤ 2% (75,5%)	FE ≤ 3% (8,60%)	FE ≤ 4% (8,67%)	FE ≤ 6,5% (0,87%)
Acciaio	5% (mono)	FE ≤ 4% (20,12%)	4% < FE ≤ 10% (50,02%)	10% < FE ≤ 16% (20,91%)	16% < FE ≤ 22% (7,75%)	
Alluminio	5% (mono)	FE ≤ 3% (61,17%)	3% < FE ≤ 6% (PM) 3% < FE ≤ 8% (VM) (31,28%)	6% < FE ≤ 10% (PM) 8% < FE ≤ 13% (VM) (4,35%)	10% < FE ≤ 15% (PM) 13% < FE ≤ 18% (VM) (2,09%)	

Fonte: elaborazione ARERA banca dati ANCI-CONAI

Filiera della raccolta differenziata dei rifiuti



Fonte: ARERA

Verso MTR-3


DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2025 57/2025/R/RIF AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTR-3)

È stato avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il Terzo periodo regolatorio (MTR-3);

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali (DTAC), che ha mandato di acquisire dati, informazioni ed elementi per la consultazione.

La conclusione delle attività istruttorio è prevista per il 31/07/2025.

Verso MTR-3: percorso



Adeguamento contratto di servizio rifiuti: indicazioni operative ARERA e Guida ANCI (1/2)

Con comunicato del 30/07/2024 ARERA ha fornito indicazioni sulle modalità di trasmissione dei contratti di servizio adeguati allo schema tipo approvato da ARERA con deliberazione n. 385/2023/R/rif. I contratti di servizio in essere debbono essere resi conformi allo schema tipo e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Con il presente comunicato, si ribadisce che la trasmissione ad ARERA del contratto di servizio adeguato alla deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/rif avviene nell'ambito della [raccolta dati "Tariffe rifiuti" edizione "PEF aggiornamento 2024-2025"](#): in particolare, nell'ambito tariffario di riferimento, nella sezione "Documentazione per gestore/i" è presente un'apposita area denominata "Contratto di servizio" riservata al caricamento della documentazione relativa al contratto di servizio.

Adeguamento contratto di servizio rifiuti: indicazioni operative ARERA e Guida ANCI (2/2)

Agosto 2, 2024 di Redazione Anci

Rifiuti urbani

Rifiuti, da Comuni e gestori guida all'applicazione regolazione Arera ai contratti di servizio

Obiettivo del Vademecum Anci, Utilitalia e Assoambiente è di fornire indicazioni per l'adeguamento dei contratti alla disciplina ARERA



Punti fondamentali:

- Le entrate tariffarie determinate in accordo a MTR-2 sono valori massimi. Nel caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, si possono utilizzare valori inferiori.
- Viste le criticità emerse per la redazione dei PEF2020 e PEF2021, ARERA ha introdotto nuove misure e regole per il rafforzamento della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

Bando affidamento servizio rifiuti

Già dal 2025, e a maggior ragione nel 2026, il bando e tutti i documenti di affidamento dovranno essere redatti in modo da armonizzare, oltre alla regolazione vigente, anche il Dlgs 36/23 e i CAM.

Art3 Delibera 596/24 «di prevedere che, alla luce della necessità di garantire un efficace coordinamento tra regolazione tariffaria *pro tempore* vigente e lo schema tipo del bando di gara, la disciplina dei documenti di gara trovi compimento in **vigenza della metodologia tariffaria per il terzo periodo regolatorio**»

D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e **bando tipo ANAC n. 1/2023**


Schema di **Bando tipo ARERA** all. A del 596/2024

DM 23/06/22 **CAM** affidamento del servizio di raccolta e trasporto pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana

Disciplina regolatoria nel suo complesso in particolare MTR vigente

Per gli ulteriori contenuti dei bandi di gara, non disciplinati nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella disciplina sui contratti pubblici (d.lgs. 36/23 - e, ove applicabili, i pertinenti atti tipo adottati dall'ANAC), nonché alla normativa settoriale in materia ambientale e dei servizi pubblici locali.

Componenti di costo presenti in bando gara



Costi operativi incentivanti (1/2)

I COI sono previsti per promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio a costi efficienti e sono vincolati alla identificazione puntuale del target di miglioramento da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto degli eventuali effetti di scala

$COI_{TF,a}^{exp}$ comprende il miglioramento i costi delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza


$COI_{TV,a}^{exp}$ comprende i costi relativi al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta

Il gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a =$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.

L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Costi operativi incentivanti (2/2)



Sommario

- 1) Economia circolare: uso razionale delle risorse
- 2) Normativa italiana ed europea per i rifiuti. Metodo tariffario ARERA
- 3) Q&A



Partecipa a questo evento Wooclap



1

Vai a
wooclap.com

2

Immettere il
codice dell'evento
nel banner
superiore

Codice evento

FXISMQ



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Alberto Bellini

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

strutturatecnica@anci.it


Lucca, 12 maggio 2025

Il grado di copertura attuale stimato da Arera è il 42%

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo

	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR_{SC_{si},a}^*$	$AR_{SC_{si},a}^{AGG}$
CRD_a	15%				
CRD_a^*		16%			
$CRD_{SC,a}^*$		34%			
			47%		
$CRD_{SC_{si},a}^*$ solo da gestione diretta				50%	
$CRD_{SC_{si},a}^*$					55%
$CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$					42%

Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del H_a rilevato nei PEF per l'anno 2022



I costi da porre alla base della trattativa sono per Arera circa 1,5 miliardi di euro (Da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro